TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 17

Modalità di esecuzione dell'estradizione e del transito

1. La Parte richiesta provvedera' al trasporto della persona di cui deve eseguirsi l'estradizione od il transito al posto di frontiera od al porto che saranno convenuti. La data della consegna e della presa in consegna sara' preventivamente fissata dalle Autorita' delle due Parti incaricate dell'esecuzione.

2. Il transito e' eseguito dalle Autorita' della Parte richiesta nel modo che esse ritengono piu' conveniente.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-17-modalita-di-esecuzione-dell-estradizione-e-del-transito/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it